

BGer 6B_906/2009 vom 22. Dezember 2009

Bundesgericht, 2009-12-22, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_6B_906_2009

FR: TF 6B_906/2009 du 22 décembre 2009

IT: TF 6B_906/2009 del 22 dicembre 2009

Erwägungen

E. 1.1

Il ricorrente lamenta una violazione dell' art. 173 CP . La CCRP avrebbe a torto negato l'adempimento dei presupposti oggettivi del reato di diffamazione. Pur tenendo conto del contesto giudiziario in cui le frasi incriminate sono state proferite, a mente dell'insorgente queste esorbitavano da quanto necessario per perorare la causa portata davanti al tribunale. Il paragone al caso del dr. med. C._____ era inutile ai fini processuali in quanto non corroborava precise motivazioni di fatto o di diritto proposte dall'imputato rivelandosi dunque come un'espressione offensiva lesiva dell'onore della curatrice.

E. 1.2

La CCRP ha ritenuto che paragonare il comportamento di qualcuno a quello di persona appena condannata per truffa può adempiere i presupposti del reato di diffamazione. Tuttavia, nella fattispecie, secondo la tesi ricorsuale di A.A._____, B._____ aveva fatturato prestazioni non effettuate e/o non effettuate nell'ampiezza fatturata, facendo in pratica ciò che il dr. med. C._____ aveva fatto. Sicché la connotazione diffamatoria del paragone contenuto nell'allegato ricorsuale si stempera di molto. Sebbene non risultasse strettamente indispensabile, il richiamo a un caso concreto poteva essere ritenuto dall'estensore del ricorso un modo per sostanziare e rafforzare la sua tesi per cui la CTR aveva sbagliato nel rifiutare l'amministrazione delle prove notificate accontentandosi dell'autocertificazione della curatrice. Da una lettura globale e spassionata dello scritto incriminato, continua la CCRP, traspare uno stretto rapporto di strumentalità tra le frasi ritenute diffamatorie e la tesi sostenuta nell'ambito della controversia giudiziaria. In sostanza, le frasi non hanno rilevanza penale perché finalizzate all'esposizione delle ragioni poste a fondamento della richiesta ricorsuale.

E. 2

Si rende colpevole di diffamazione giusta l' art. 173 n. 1 CP chiunque, comunicando con un terzo, incolpa o rende sospetta una persona di condotta disonorevole o di altri fatti che possano nuocere alla reputazione di lei come pure chiunque divulga una tale incolpazione o un tale sospetto. La diffamazione può essere commessa mediante dichiarazioni orali, scritti, immagini, gesti o qualunque altro mezzo (art. 176 CP).

E. 2.1

Le norme penali di cui agli art. 173 segg. CP tutelano l'onore personale, la reputazione e il sentimento di essere un uomo d'onore, ossia di comportarsi secondo le regole riconosciute. L'onore protetto dal diritto penale è concepito in modo generale come un diritto al rispetto che risulta lesa da affermazioni idonee a esporre la persona interessata al disprezzo nella sua veste di uomo (DTF 132 IV 112 consid. 2.1). Determinante per stabilire se un'asserzione sia lesiva della reputazione di una persona non è il senso che quest'ultima le

attribuisce, bensì l'impressione globale che essa, secondo un'interpretazione oggettiva, suscita nell'uditore o nel lettore medio non prevenuto considerate le circostanze concrete del caso (DTF 131 IV 160 consid. 3.3.3). Nel valutare, in particolare, se un testo sia diffamatorio, occorre esaminare non solo le espressioni utilizzate, prese separatamente, ma anche il senso generale che risulta dal testo nel suo complesso (DTF 128 IV 53 consid. 1a).

E. 2.2

In virtù dell' art. 173 n. 2 CP , il colpevole non incorre in alcuna pena se prova di avere detto o divulgato cose vere oppure prova di avere avuto seri motivi di considerarle vere in buona fede. Le prove liberatorie di tale norma entrano in considerazione solo ove l'impunità non risulti già da un fatto giustificativo, come ad esempio l'atto permesso dalla legge (DTF 131 IV 154 consid. 1.3.1). Giusta l' art. 14 CP , chiunque agisce come lo impone o lo consente la legge si comporta lecitamente anche se l'atto in sé sarebbe punibile secondo il codice penale o un'altra legge.

La giurisprudenza ha già avuto modo di stabilire che, nell'ambito di una procedura giudiziaria, le dichiarazioni lesive dell'onore espresse da una parte o dal suo patrocinatore sono giustificate dal diritto di perorare la propria causa e dai doveri a questo relativi, risultanti dalla Costituzione e dalla legge, purché siano pertinenti, non esorbitino da quanto necessario, non siano inutilmente offensive e non vengano diffuse in mala fede e purché semplici ipotesi siano designate come tali (DTF 131 IV 154 consid. 1.3.1). Alle parti va in sostanza riconosciuta una certa libertà di retorica che permette loro anche l'esternazione di valutazioni un po' esagerate o addirittura provocazioni, nella misura in cui le loro dichiarazioni non appaiano completamente prive di pertinenza o inutilmente offensive (v. sentenza 6S.453/2004 del 2 maggio 2005, consid. 4.1 concernente un avvocato).

E. 2.3

Nel caso in esame, la sentenza impugnata resiste alla critica ricorsuale. Certo, accusare una persona di aver commesso un crimine o un delitto rientra nella costellazione dei casi sanzionati all' art. 173 n. 1 CP (DTF 132 IV 112 ; 118 IV 250 consid. 2b). Di regola, anche equiparare il comportamento di una persona a quello di qualcuno di recente condannato per un reato penale può realizzare gli estremi della diffamazione, per lo meno nella misura in cui un simile paragone lasci intendere che la persona interessata si è resa anch'ella colpevole di un crimine o un delitto. Sennonché nella fattispecie il richiamo al caso del dr. med. C._____ non comporta una tale conseguenza, ciò che nemmeno il ricorrente invero sostiene. Non va infatti dimenticato il particolare contesto giudiziario in cui le frasi incriminate sono state proferite. Le espressioni utilizzate da A.A._____, checché ne dica il ricorrente, sono state coloriture, ancorché discutibili, formulate nell'ambito di un ricorso volto ad accertare la congruità della nota professionale presentata dalla curatrice. Secondo la sua tesi ricorsuale, quest'ultima aveva fatturato prestazioni non fornite o non fornite nella misura fatturata. A.A._____ ravvisava pertanto la necessità di procedere all'amministrazione delle prove richieste all'autorità inferiore al fine di verificare la nota d'onorario della psicologa.

È vero che l'affermazione, considerata isolatamente, secondo cui analogamente a quanto fatto per anni dallo psichiatra C._____ la curatrice ha fatturato prestazioni mai effettuate gonfiando la fattura, può apparire lesiva dell'onore. Sennonché, da una lettura contestualizzata e passionata dell'insieme dello scritto in cui sono contenute le espressioni, si evince che il riferimento al caso del dr. med. C._____ si inserisce nell'ottica di

contestare la mancata assunzione delle prove notificate. Infatti, poco dopo, A.A. _____ scrive: "Il recente caso C. _____ ha dimostrato con quale disinvoltura gli operatori del ramo psichiatrico possano fatturare prestazioni mai avvenute, sotto gli occhi delle casse malati. Se oggi l'Autorità di vigilanza si fida ciecamente di quanto afferma la signora B. _____, senza procedere alle necessarie verifiche, non è difficile capire come mai le casse malati per anni sono state truffate dallo psichiatra C. _____ senza che nessuno si accorgesse di nulla, ecc.". È dunque essenzialmente alla luce della necessità di effettuare controlli sulla fattura della curatrice e di non accontentarsi di una sorta di "autocertificazione" che va letto il paragone con il caso del dr. med. C. _____. Giova ricordare che quest'ultimo aveva fatturato prestazioni non effettuate e/o non effettuate nell'ampiezza fatturata, agire analogo a quello imputato alla curatrice nel ricorso al Tribunale d'appello. Certo, il raffronto può sembrare discutibile e un po' forte, ma non è privo di pertinenza con la tesi ricorsuale di A.A. _____, non trascende quanto necessario per difenderla e non risulta che l'opponente abbia agito in mala fede. Nella sua impugnativa la curatrice non veniva tacciata, né esplicitamente né implicitamente, di truffatrice, veniva solo contestata la correttezza della sua nota d'onorario. Il richiamo a un caso concreto di relativa attualità è stato manifestamente un modo per dar forza alle argomentazioni ricorsuali, come già osservato dalla CCRP. Non si può dunque non concordare con l'autorità cantonale laddove rileva l'esistenza di un rapporto di strumentalità tra le frasi ritenute diffamatorie e la tesi sostenuta nell'ambito della controversia giudiziaria tale da farle risultare neutre dal profilo penale, perché finalizzate all'esposizione delle ragioni poste a fondamento della richiesta ricorsuale. Certo l'accostamento al dr. med. C. _____ è poco lusinghiero, ma nella fattispecie non può essere ritenuto lesivo dell'onore considerato il particolare contesto giudiziario in cui è stato fatto.

E. 3

Poiché la sentenza impugnata va confermata per i motivi testé esposti, risulta superfluo vagliare le ulteriori censure sollevate dal Ministero pubblico relative alla motivazione abbondanziale addotta dalla CCRP per prosciogliere A.A. _____ dall'imputazione di diffamazione.

In conclusione, il gravame si rivela infondato e va pertanto respinto. Dal momento che il ricorrente, incaricato di compiti di diritto pubblico, ha agito nell'esercizio delle sue attribuzioni ufficiali, non gli vengono addossate spese giudiziarie (art. 66 cpv. 4 LTF).

Non vi è ragione di assegnare ripetibili all'opponente, che non è stato invitato a formulare osservazioni sul ricorso e non è dunque incorso in spese necessarie (art. 68 cpv. 2 LTF) per la sede federale.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.